

La seduta, fissata per le ore 18, ha effettivo inizio alle ore 18,45. Risultano presenti 21 dei 30 consiglieri assegnati ed in carica. Sono assenti 9 (Tieghi, Cimini, Bianchi, Pagliaroli, Carelli, Venditti, Anelli, Bernabai e Rossi).

Il Sindaco, nel rammentare che durante il decorso mese di aprile ha avuto luogo la cerimonia per il gemellaggio di Sabaudia con il Comune di Saint Médard en Jalles, informa che la delegazione ospitata è rimasta favorevolmente impressionata dall'accoglienza ricevuta e dall'atmosfera di calda familiarità che ha accompagnato la sua permanenza in questo Comune. Per queste ragioni, ringrazia tutti coloro (amministratori, Scuola di Artiglieria Contraerea, Scuola Forestale, dipendenti comunali, associazioni varie, famiglie ospitanti, ecc.) che hanno collaborato fattivamente ed in maniera determinante all'ottima riuscita dell'iniziativa.

CARFAGNA (MSI-DN) rileva alcune omissioni e dimenticanze nella fase preparatoria ed in quella attuativa, ascrivibili a suo parere all'organizzazione dell'intera manifestazione.

I Consiglieri Tieghi e Cimini entrano alle ore 19. Presenti 23, assenti 7.

DE ANGELIS (PSI) sostiene che il gemellaggio poteva riuscire meglio se fossero state coinvolte tutte le forze politiche, molte delle quali sono state tenute da parte.

NICCOLI (PLI) è dell'avviso che le "carenze" riscontrate vadano imputate essenzialmente alla complessità degli adempimenti organizzativi e che non possano costituire motivo per muovere critiche all'Amministrazione.

IACUZZI (PDS) rileva un ingiustificato scollamento tra Comitato organizzatore e "famiglie di accoglienza", da una parte, e la popolazione, dall'altra. "L'esclusione dei gruppi politici e l'organizzazione degli incontri conviviali hanno lasciato molto a desiderare".

Il Consigliere Bianchi entra alle ore 19,20. Presenti 24, assenti 6.

Il Sindaco invita tutti a valutare nel loro complesso i risultati della manifestazione e ad impegnarsi perché abbia a riuscire meglio il "Festival del Cinema", che si svolgerà presumibilmente entro il prossimo mese di giugno.

IALONGO (DC), dopo aver sottolineato che le carenze organizzative nel corso di una manifestazione importante e complessa come quella in discussione sono un fatto naturale e quasi sintomatico, dichiara la propria incondizionata soddisfazione per come sono andate le cose in ordine alle varie cerimonie connesse al gemellaggio tra Sabaudia e Saint Médard en Jalles.

Il Sindaco annuncia che non mette in discussione l'argomento iscritto al n°1 dell'odg dell'odierna seduta (Regolamento organico personale dipendenti - Modifica art.17 "Commissione giudicatrice concorsi") perché occorre acquisire notizie in ordine alla possibilità di "conservare in vita" la Commissione a suo tempo costituita per il concorso pubblico per la copertura di posti di Vigile Urbano, che parrebbe essersi insediata in tempi antecedenti all'entrata in vigore della legge n°142/1990.

MANCUSO (PSI), a nome del suo gruppo, chiede che non si faccia luogo al ritiro dell'argomento, cui ha fatto cenno il Sindaco, poiché ritiene che la Commissione giudicatrice dei concorsi non possa comporsi che nel modo risultante dalla proposta di deliberazione predisposta dal competente ufficio.

Il Sindaco e Ialongo, con identica motivazione, sostengono la necessità di rinviare ad altra occasione la discussione e la decisione sulla questione.

DE ANGELIS (PSI) preannuncia le sue dimissioni da componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di Vigile Urbano proprio per costringere ad operare in conformità alle vigenti disposizioni.

Il Consigliere Rossi entra alle ore 19,40. Presenti 25, assenti 5.

Il Sindaco relaziona sull'argomento in oggetto ed invita l'assemblea ad adottare il regolamento conforme allo schema predisposto dall'Ufficio.

Il Consigliere Bernabai entra alle ore 20,10. Presenti 26, assenti 4.

Nella discussione intervengono: Iacuzzi (PDS), Ialongo (DC), Carfagna (MSI-DN), Tieghi (DC), Mancuso (PSI), Bernabai (PDS), ancora Ialongo, Tieghi, Carfagna e Iacuzzi. Gli interventi di costoro, tutti integralmente registrati, verranno acquisiti al verbale della presente deliberazione appena dattiloscritti.

Entra il Consigliere Venditti. Presenti 27, assenti 3.

La seduta viene sospesa alle ore 20,45 e ripresa alle ore 20,55. Risultano in questo momento presenti 27 dei 30 consiglieri assegnati ed in carica; sono assenti (3) l'On. Carelli, Bianchi e Anelli.

Alla ripresa dei lavori, Ialongo, capogruppo DC, informa che la richiesta, presentata da Tieghi e volta a far inserire la Parrocchia tra i soggetti destinatari di contributi, viene ritirata.

Nessun altro avendo chiesto di interloquire,

IL CONSIGLIO

VISTO l'art.12 della legge 7 agosto 1990, n°241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", secondo cui

"- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

-- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

VISTA la legge 8 giugno 1990, n°142;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, reso dal responsabile dei relativi servizi;

PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole reso dal Segretario generale sulla legittimità della medesima proposta;

CON VOTO unanime reso per alzata di mano dai Consiglieri presenti e volanti,

DELIBERA

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: "Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici";
che si compone di n°30 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

./.

./.

./.

./.

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

"Allegato con deliberazione consiliare n°51 del 7.5.1991"

SOMMARIO

| Art. | Descrizione |
|------|--|
| | <u>CAPO I - NORME GENERALI</u> |
| 1 | Oggetto del regolamento |
| 2 | Definizioni |
| 3 | Commissione consultiva |
| | <u>CAPO II- CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"</u> |
| 4 | Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni" |
| 5 | Scopo delle "sovvenzioni" |
| 6 | Carattere delle "sovvenzioni" |
| 7 | Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni" |
| 8 | Somministrazione delle "sovvenzioni" |
| | <u>CAPO III - CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"</u> |
| 9 | Soggetti beneficiari dei "contributi" |
| 10 | Scopo dei "contributi" |
| 11 | Carattere dei "contributi" |
| 12 | Procedura per l'assegnazione dei "contributi" |
| 13 | Erogazione dei "contributi" |
| | <u>CAPO IV - CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"</u> |
| 14 | Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari" |
| 15 | Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - Limiti |
| 16 | Procedura per l'assegnazione dei "sussidi" |
| 17 | Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari" |
| | <u>CAPO V - ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"</u> |
| 18 | Soggetti beneficiari di "vantaggi economici" |
| 19 | Scopo della concessione di "vantaggi economici" |
| 20 | Natura del "vantaggio economico" |
| 21 | Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale" |
| 22 | Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo |
| | <u>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI</u> |
| 23 | Riesame delle situazioni in atto |
| 24 | Termine per la conclusione dei procedimenti |
| 25 | Individuazione delle unità organizzative |
| 26 | Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati |
| 27 | Leggi ed atti regolamentari |
| 28 | Pubblicità del regolamento |
| 29 | Entrata in vigore |

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n°241, i criteri e le modalità per:
- a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

ART. 2 - Definizioni

- 1) Ai soli fini del presente regolamento:
- a) per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
 - b) per "concessione di contributi": si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
 - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- d) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

ART. 3 - Commissioni consultive

- 1) Per l'applicazione del presente Regolamento, verranno consultate:
- a) la Commissione consiliare Servizi Sociali per la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - b) la Commissione consiliare Bilancio, Programmazione e Affari per il Personale per le concessioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'art.1.

CAPO II

CONCESSIONE DI "SOVVENZIONI"

ART. 4 - Soggetti beneficiari delle "sovvenzioni"

- 1) Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 - Scopo delle "sovvenzioni"

- 1) Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 6 - Carattere delle "sovvenzioni"

- 1) Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni"

- 1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12 del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.
- 2) Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
 - l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

- 3) L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3, comma 1°, o comma 3°.
- 4) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8 - Somministrazione delle "sovvenzioni"

- 1) Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di differenza grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO III

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

ART. 9 - Soggetti beneficiari dei "contributi"

- 1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 - Scopo dei "contributi"

- 1) La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere della territorialità del soggetto beneficiario, purché comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 11 - Carattere dei "contributi"

- 1) Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato e temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

- 1) Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune, entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello qui la richiesta si riferisce.
- 2) La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3) L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art.3, comma 1° o comma 3°.
 - 4) Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 13 - Erogazione dei "contributi"

- 1) Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.
- 2) Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4) Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa. | ✓
- 6) Si prescinde dall'osservanza delle norme di cui al presente capo, per l'assegnazione e l'erogazione di contributi che venissero richiesti a titolo di concorso da altri Enti pubblici per il finanziamento di spese per manifestazioni da effettuarsi nel territorio del Comune.

CAPO IV

CONCESSIONE DI "SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI"

ART. 14 - Finalità della concessione di "sussidi ed ausili finanziari"

- 1) Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art.2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
- 2) Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
- 3) La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art.19, comma 1, n°16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616.

ART. 15 - Soggetti beneficiari dei "sussidi ed ausili finanziari" - limiti.

- 1) Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) le persone residenti in questo Comune;
 - b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
- 2) L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
- 3) Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

ART.16 - Procedure per l'assegnazione dei "sussidi"

- 1) La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.
- 2) I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
- 3) Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, nè potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
- 4) Con apposito atto, la Giunta comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per lo anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ART.17 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

- 1) La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente,

- 1) richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita la Commissione comunale di cui al precedente articolo 3.
- 2) Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
- 3) Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art.23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n°66.

./.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART.18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

- 1) Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART.19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART.20 - Natura del "vantaggio economico"

- 1) Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a2) la concessione di sale comunale per conferenze, convegni ecc.;
 - a3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b1) pubblico trasporto;
 - b2) trasporto scolastico;
 - b3) mensa;
 - b4) attività sportive gestite dal Comune;
 - b5) assistenza domiciliare;
- 2) Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART.21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

- 1) Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

- 2) La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art.3, potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
- 3) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
- 4) Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
- 5) In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

ART.22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

- 1) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.
- 2) La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3.

./.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART.23 - Riesame delle situazioni in atto

- 1) Entro mesi due dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art.3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
- 2) Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare e eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
- 3) Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

ART.24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

- 1) I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della legge 7 agosto 1990, n°241 vengono fissati come dal seguente prospetto:

| N° ord. | INTERVENTI | | Giorni utili per la definizione |
|---------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II | | 90 (novanta) |
| 2 | Concessione dei contributi di cui al Capo III | | 90 (novanta) |
| 3 | Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV | Concessione di sussidi | 90 (novanta) |
| | | Concessione di ausili finanziari | 90 (novanta) |
| 4 | Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V | Godimento di un bene comunale | 90 (novanta) |
| | | Fruizione di un servizio | 90 (novanta) |

ART.25 - Individuazione delle unità organizzative

- 1) Ai sensi dell'art.4 della legge 7 agosto 1990 n°241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

| N° ord. | OGGETTO | SETT. DI INTERVENTO | UNITA' ORGANIZZ.VA |
|---------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | "Sovvenzioni" di cui al CAPO II | Ragioneria | Capo Settore |
| 2 | "Contributi" di cui al | | |

| N° ord. | OGGETTO | SETT. DI INTERVENTO | UNITA' ORGANIZZ. VA |
|---------|--|---------------------|---------------------|
| 3 | "Sussidi ed ausili finanziari" di cui al CAPO IV | Servizi Sociali | idem |
| 4 | "Vantaggi economici" di cui al CAPO V | Ragioneria | idem |

ART.26 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

- 1) Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART.27 - Definizione richieste pregresse di contributi

- 1) Le richieste di contributi, prodotte nel corso dell'anno 1991 prima dell'adozione del presente regolamento, verranno esaminate ed evase, sempre che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, con i criteri vigenti e nei limiti del 60% dello stanziamento dei singoli capitoli di spesa iscritti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1991.

ART.28 - Leggi ed atti regolamentari

- 1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) le leggi regionali;
 - c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART.29 - Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27 dicembre 1985, n°816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo 3 nonchè tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART.30 - Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.-